

Allegato A

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Operazioni 4.1.1 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole”, 4.1.2 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori” e 6.1.1 “Premio per l'insediamento di giovani agricoltori”

Istruzioni per l'applicazione

INTRODUZIONE

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR), in applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede per il periodo 2014-2020 l'attivazione di una serie di misure di incentivazione della agricoltura del Piemonte, tra cui tre Operazioni in particolare sono rivolte a finanziare, tramite la concessione di contributi e di premi, il ricambio generazionale e lo sviluppo strutturale delle aziende agricole.

Si tratta delle seguenti Operazioni:

4.1.1 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole”

4.1.2 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori”

le quali prevedono la concessione di sostegni e contributi per agevolare l'ammodernamento delle aziende agricole

6.1.1 “Premio per l'insediamento di giovani agricoltori” la quale prevede la concessione di aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori;

Il presente documento individua le linee guida e definisce le istruzioni tecniche operative per l'applicazione delle Misure citate

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

PSR 2014-2020 del Piemonte approvato con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 dalla Commissione europea e con DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 dalla Giunta Regionale del Piemonte.

COMPETENZE

Le Operazioni 4.1.1 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole”, 4.1.2 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori” e 6.1.1 “Premio per l’insediamento di giovani agricoltori” vengono gestite dalla Direzione Regionale Agricoltura. In particolare, gli uffici periferici della Direzione Regionale Agricoltura provvedono al ricevimento, all’esame ed alla definizione (accoglimento totale o parziale o rigetto) delle domande.

Il pagamento ai beneficiari dei sostegni / aiuti spettanti viene effettuato dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura ARPEA.

CRITERI PER L’UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

Le Operazioni saranno attuate a bando.

Le risorse cofinanziate assegnate al primo bando sono pari a:

Operazione 4.1.1: euro 50.000.000,00 (di cui euro 8.530.000,00 di quota regionale)

Operazione 4.1.2: euro 30.000.000,00 (di cui euro 5.118.000,00 di quota regionale)

Per un totale di euro 80.000.000,00 (di cui euro 13.648.000,00 di quota regionale)

Dopo il primo bando si prevede l’emanazione del secondo bando (con le risorse che saranno al momento disponibili) dopo 12 mesi e poi di altri due bandi a intervalli di 12 – 24 mesi (con le risorse che saranno al momento disponibili).

I bandi saranno approvati con Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale Agricoltura, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta Regionale.

Eventuali risorse assegnate ad un bando e non utilizzate verranno utilizzate dai bandi successivi

ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE E FASCICOLO AZIENDALE

Per la presentazione delle domande è obbligatorio che l’azienda agricola si sia già precedentemente iscritta alla Anagrafe Agricola del Piemonte e abbia costituito il fascicolo aziendale come da D.lgs 173 / 1998 e DPR 503/1999.

PRODUZIONE STANDARD

Per agevolare l’analisi delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole e dei loro risultati economici è stata istituita con il Regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, una tipologia comunitaria delle aziende agricole.

La tipologia di classificazione è fondata sulla dimensione economica (Produzione Standard - PS), e sull’orientamento tecnico-economico (OTE), che devono essere determinati sulla base di un criterio economico.

Per l’Italia la PS delle diverse colture e dei diversi allevamenti è calcolata da INEA sulla base dei dati della rete contabile.

Per l'applicazione delle Operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.1.1 del PSR il dato di OTE e di PS delle singole aziende è calcolato automaticamente dal sistema informatico gestionale delle domande sulla base del fascicolo aziendale, applicando le tabelle INEA.

PRESENTAZIONE DOMANDE E GRADUATORIE

Le domande di accesso alle Operazioni dovranno essere predisposte e presentate telematicamente utilizzando gli appositi servizi on-line integrati nel sistema informativo agricolo piemontese, entro le date indicate nei bandi. La procedura di compilazione presentazione delle domande opererà un blocco automatico alla presentazione di domande che non raggiungono il punteggio minimo di priorità indicato nel paragrafo CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE del bando.

Ciascuna azienda agricola che abbia una posizione attiva in Anagrafe può procedere in proprio (o avvalendosi di un CAA oppure di un consulente di fiducia) alla presentazione delle domande.

La domanda di sostegno / aiuto sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati (come specificato nel modello di domanda).

Le domande non complete di tutta la documentazione e gli allegati prescritti nei bandi non sono ricevibili.

Ulteriori documentazioni richieste dell'ufficio istruttore dovranno essere presentate, pena il rigetto della domanda, nei tempi che da esso saranno assegnati, durante la fase istruttoria della domanda stessa.

Entro 45 giorni dalla chiusura della presentazione delle domande, sarà formata la graduatoria delle domande potenzialmente ammissibili, finalizzata a individuare le domande il cui importo rientra nella copertura finanziaria (di seguito "parte utile della graduatoria"), data dall'importo di risorse assegnato al bando, e il punteggio che contraddistingue il limite inferiore della parte utile della graduatoria (di seguito "punteggio limite della graduatoria").

Le domande saranno inserite nella graduatoria delle domande potenzialmente ammissibili in base ai dati indicati nelle domande medesime e/o nel fascicolo aziendale, facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati al paragrafo CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE del bando.

Le domande che in base al punteggio di priorità non raggiungono il punteggio limite della graduatoria (e che quindi non rientrano nella parte utile della graduatoria) saranno respinte.

Entro 90 giorni successivi alla approvazione della graduatoria, gli uffici istruttori provvederanno a istruire e definire le domande ed eventualmente a ridefinire (esclusivamente al ribasso) il punteggio di priorità di ogni domanda in base alle risultanze dell'istruttoria.

Le domande che per effetto del ridimensionamento del punteggio di priorità scendono al di sotto del punteggio limite della graduatoria saranno respinte.

L'istruttoria delle domande comprende una valutazione tecnica di merito tesa ad appurare la validità tecnica e la congruità degli investimenti richiesti nonché la sostenibilità economica ed ambientale.

L'istruttoria delle domande comprende l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Gli uffici istruttori, in base alle risultanze dell'istruttoria effettuata, provvederanno a respingere le domande che risulteranno non ammissibili e ad ammettere al sostegno le domande ammissibili assegnando al richiedente il termine per il completamento dell'investimento/insediamento ammesso (per le Operazioni 4.1.1 e 4.1.2: 18 mesi per le zone di montagna, 12 mesi per le altre zone, termini prorogabili su domanda del richiedente al massimo di 6 mesi per giustificati motivi; per la operazione 6.1.1: piano aziendale da completare entro il termine di 36 mesi previsto dal PSR).

Dopo la conclusione degli investimenti/insediamenti, gli uffici istruttori provvederanno ad effettuare l'accertamento finale, finalizzato ad accertare la corretta realizzazione degli investimenti/insediamenti ammessi al sostegno. In tale fase gli uffici istruttori provvederanno altresì ad eventualmente ridefinire (esclusivamente al ribasso) il punteggio di priorità di ogni domanda in base alle risultanze dell'accertamento finale.

Le domande che risulteranno non ammissibili al sostegno a seguito dell'accertamento finale e le domande che per effetto del ridimensionamento del punteggio di priorità scendono al di sotto del punteggio limite della graduatoria verranno respinte.

Le aziende per le quali la domanda presentata è stata respinta potranno presentare una nuova domanda in occasione di bandi successivi, compatibilmente con le disposizioni dei bandi medesimi e limitatamente a investimenti non ancora realizzati.

Una azienda agricola non può avere contemporaneamente due (o più) domande di contributo in corso sulla stessa Operazione; non può pertanto presentare una nuova domanda di sostegno fino a quando la precedente non è conclusa (accertamento finale dell'ultima iniziativa prevista).

Le domande di sostegno / aiuto devono contenere tutti gli elementi necessari per far sì che gli interventi finanziati dal PSR siano controllabili e verificabili.

Le domande dovranno inoltre contenere:

- tutti i dati necessari ad assolvere gli obblighi di monitoraggio e verifica posti dalla normativa comunitaria;
- le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere.

COLLOCAZIONE TEMPORALE DEL POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER L'AMMISSIONE ALL'AIUTO

Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche, i requisiti necessari per l'ammissione al sostegno / aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi o alla data di conclusione del vincolo di permanenza a seguito dell'insediamento.

DATI PERSONALI E SENSIBILI

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole o di aiuto all'insediamento giovani costituisce autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti (come specificato nel modello di domanda).

DIVIETO DI CUMULABILITA' – CASI PARTICOLARI DI CUMULABILITA'

Salvo eccezioni specificate da appositi provvedimenti, le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall' Unione Europea o da altri Enti pubblici.

CONTROLLI ai sensi del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

I controlli e le relative procedure saranno definiti con specifico provvedimento d'intesa con ARPEA.

STRUMENTI DI TUTELA

Come previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), i procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del PSR medesimo vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. ed alla L.R. 14 ottobre 2014 , n. 14.

In particolare, si applica l'art. 10 bis della legge n. 241/1990 nel caso in cui l'ente istruttore (o l'organismo pagatore) ritenga di dover procedere al rigetto della domanda di aiuto o di pagamento: prima di adottare il relativo provvedimento, l'ente è tenuto a comunicare al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indicare un termine (10 giorni) per la presentazione di osservazioni e/o documenti; dopo la valutazione degli elementi eventualmente presentati, l'ente procede all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda.

Strumenti di tutela amministrativa nel corso del procedimento amministrativo: presentazione di osservazioni, memorie, integrazioni documentali, al Responsabile del procedimento di istruttoria, anche in seguito a richieste da parte del Settore.

Strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

SOSTENIBILITA' DEGLI INVESTIMENTI – LIMITE MASSIMO PLURIENNALE DI IMPORTO AMMISSIBILE AL SOSTEGNO sulle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2

Al fine di garantire la sostenibilità economica degli investimenti, nel corso dell'intero periodo di programmazione 2014 – 2020 l'importo massimo di spesa ammissibile ad una medesima azienda agricola richiedente (cumulativamente sulle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2) è pari a 5 volta la dimensione economica aziendale calcolata in Produzione Standard.

E' fatta salva la possibilità per il richiedente di realizzare (in totale autofinanziamento per la parte eccedente l'importo di spesa ammessa al sostegno) investimenti di importo maggiore di quello ammesso al sostegno.